ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 101

Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri

I provvedimenti adottati nei confronti delle imprese di cui al presente titolo, concernenti la revoca dell'autorizzazione, la dichiarazione della decadenza dall'autorizzazione, nonche' la liquidazione coatta amministrativa e quelli previsti dall'art. 100 sono comunicati dall'ISVAP alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
Titolo	IV — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Capo	III — Provvedimenti del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e dell'isvap
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-101-comunicazioni-alle-autorita-di-controllo-degli-altri-stati-membri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it